



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV

COMUNICATO UFFICIALE N. 103 – 26 GIUGNO 2025

Riunione del 23 Giugno 2025

87.24.25 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEI TESSERATI:

- Sig. **FRESA Mauro**
- Sig.ra **Fummi Matilda**
- S.S. **VOLLEY ACADEMY PIACENZA ASD** in persona del Presidente p.t.

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da

- Avv. Massimo Rosi Presidente
- Avv. Antonio Amato Vice Presidente
- Avv. Antonio Mennuni Componente

Con atto di deferimento relativo al procedimento Reg. n. 87/24-25, la Procura Federale chiedeva al Tribunale Federale di instaurare un procedimento disciplinare nei confronti di:

***Fresa Mauro**, per aver chiesto alla tesserata Matilda Fummi di inviare un messaggio al padre dell'atleta G. S. riguardo la presenza dell'atleta medesima alla seduta di allenamento del 26.02.2025, dal tenore inappropriato e intimidatorio, con violazione delle seguenti disposizioni: artt. 9 e 16 Statuto FIPAV; art. 18 RAT FIPAV, artt. 1, 74, Reg. Giur. FIPAV; artt. 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, artt. 1 e 5, Codice Etico Fipav, nonché art. 1 del Regolamento per la prevenzione, e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui tesserati;*

***- Volley Academy Piacenza SSD, in persona del Presidente p.t.**, per aver il proprio tesserato Fresa Mauro chiesto alla tesserata Matilda Fummi di inviare al padre dell'atleta G. S., un messaggio riguardo la presenza dell'atleta alla seduta di allenamento del 26.02.2025, dal tenore inappropriato e intimidatorio, con violazione delle seguenti disposizioni: artt. 9 e 16 Statuto FIPAV; art. 2 RAT FIPAV, artt. 1, 74, 76 Reg. Giur. FIPAV; artt. 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, artt. 1 e 5, Codice*



Etico Fipav, nonché art. 1 del Regolamento per la prevenzione, e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui tesserati

Nonché nei confronti di:

Fummi Matilda, per aver, in data 26.02.2025, inviato al padre dell'atleta G. S., su impulso del direttore tecnico Mauro Fresa, un messaggio riguardo la presenza dell'atleta alla seduta di allenamento, dal tenore inappropriato e intimidatorio, con violazione delle seguenti disposizioni: artt. 9 e 16 Statuto FIPAV; art. 18 RAT FIPAV, artt. 1, 74, Reg. Giur. FIPAV; artt. 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, artt. 1 e 5, Codice Etico Fipav, nonché art. 1 del Regolamento per la prevenzione, e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui tesserati;

- Volley Academy Piacenza SSD, in persona del Presidente p.t., per aver la propria tesserata Fummi Matilda, inviato, in data 26.02.2025, al padre dell'atleta G. S., su impulso del direttore tecnico Mauro Fresa, un messaggio riguardo la presenza dell'atleta alla seduta di allenamento, dal tenore inappropriato e intimidatorio, con violazione delle seguenti disposizioni: artt. 9 e 16 Statuto FIPAV; art. 2 RAT FIPAV, artt. 1, 74, 76 Reg. Giur. FIPAV; artt. 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, artt. 1 e 5, Codice Etico Fipav, nonché art. 1 del Regolamento per la prevenzione, e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui tesserati.

Il Tribunale Federale disponeva la convocazione degli incolpati per l'udienza del 23 Giugno 2025 videoconferenza.

Alla predetta udienza si collegava, per la Procura, l'Avv. Giorgio Guarnaschelli. Per gli incolpati risultava presente in modalità videoconferenza l'Avv. Franco Ambrogio.

Il Procuratore Federale, dopo illustrazione dell'atto di deferimento, concludeva per la dichiarazione di responsabilità disciplinare degli incolpati proponendo la sanzione della sospensione da ogni attività federale per entrambi i tesserati e della multa a carico della società. L'avv. Ambrogio discuteva riportandosi sostanzialmente alla memoria già depositata

il Tribunale, all'esito della predetta udienza, dava lettura del dispositivo riservandosi il deposito delle motivazioni entro 10 gg.;

IL TRIBUNALE FEDERALE

preliminarmente dispone la riunione dei due procedimenti e letti gli atti ed esaminati i documenti;

Udita la relazione del rappresentante della Procura Federale e della difesa;

OSSERVA

Il procedimento trae origine dall'esposto del genitore di un'atleta minorenni che lamentava il comportamento inappropriato tenuto dalla tesserata Fummi, che avrebbe ricevuto impulso dal sig. Fresa,



nei confronti della figlia con particolare riguardo – e questo è l'oggetto di deferimento- al tono di un messaggio inviato dalla Fummi con il quale si invitava l'atleta a partecipare alla sessione di allenamenti altrimenti ci sarebbero state conseguenze per un'eventuale assenza.

Dalla lettura del messaggio non appare però emergere una volontà ritorsiva nei confronti dell'atleta se non avesse adempiuto a quello che, fra l'altro, sarebbe stato un suo dovere.

Il tono perentorio del messaggio può sicuramente dar adito ad interpretazioni ma, anche in base alla lettura dell'intera conversazione intercorsa fra l'incolpata Fummi ed il genitore, non si rinvencono comportamenti disciplinarmente rilevanti nei confronti degli incolpati.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale delibera il non luogo a procedere nei confronti dei tesserati Fummi Matilde e Fresa Mauro nonché nei confronti della Volley Academy

Roma, 25 Giugno 2025.

Il Presidente
Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 26 Giugno 2025